

N. R.G. 1874/2015



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata Materia di Impresa

Il Giudice designato, dott. Luca Bocconi, nel procedimento cautelare ex art. 2476 comma 3 cc promosso da **A** con l'avv.to **X**, contro **B** con l'avv.to **Y**; nonché contro **C SRL**, in persona del curatore speciale avv.to **Z**, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.1.2016, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 12.3.2015, **A** professandosi socio al 50 % del capitale di **C** srl, essendo l'altro socio per pari partecipazione **B**, ed indicando la proponenda domanda di risarcimento dei danni per responsabilità gestoria nei confronti di quest'ultimo, quale presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della medesima società, ha chiesto in via di urgenza la revoca dello stesso, ai sensi dell'art. 2476 comma 3 cc, essendo il convenuto responsabile di gravi irregolarità gestorie foriere di pregiudizio alla società medesima.

In primo luogo, il socio ricorrente ha rappresentato che **B**, in data 1.6.2009, avrebbe fittiziamente assunto quale dipendente certa **SIFRA D**, figlia della di lui consorte, corrispondendole uno stipendio di euro 2.453,00.= mensili, senza che in realtà la stessa avesse mai svolto alcuna attività



lavorativa per la società, con conseguente danno determinato nelle somme inutilmente esborsate dall'impresa. In secondo luogo, **A** ha rammentato come l'amministratore, tra maggio e giugno 2010, avrebbe omesso di versare all'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali dei dipendenti, così esponendo la società ai maggiori oneri. Infine, il ricorrente ha addebitato al presidente del consiglio di amministrazione di essersi autonomamente assegnato e pagato un compenso per circa 50.000,00.=, pur in una situazione di grave condizione economica della società.

Costituendosi in giudizio, **B** ha fatto presente che **C** - srl sarebbe retta da un consiglio di amministrazione, composto oltre che dallo stesso, in qualità di presidente, anche dal ricorrente e da certa **SIGRA E** consiglio avente poteri gestori collegiali, senza previsione di delega alcuna, essendo stato il consiglio medesimo al corrente di ogni singolo atto gestorio del convenuto, ivi compresi gli atti indicati da parte ricorrente, potendosi ritenere sussistente anche la responsabilità di **A** **D**. Nel dettaglio, il resistente ha affermato come, **D** fosse stata regolarmente assunta, svolgendo ella la propria attività quale coadiutrice ed accompagnatrice del presidente del CdA, oltre che di vigilanza notturna e festiva dello stabilimento dell'impresa. Quanto al compenso, **B** ha rammentato di avere percepito circa 2.300,00.= euro netti mensili (38.000,00.= lordi all'anno), fin dal 2012, circostanza ben nota al ricorrente, anch'egli percipiente compenso di minore entità, come deliberato nell'ambito del consiglio di amministrazione e come acconsentito dai soci a seguito delle approvazioni dei bilanci di esercizio in cui detti compensi sarebbero stati appostati. In riferimento al mancato versamento delle ritenute previdenziali, il convenuto ha negato qualsivoglia responsabilità, riguardando essi fatti assai risalenti nel tempo. Negata l'ammissibilità del ricorso, essendo distonica la domanda cautelare di revoca rispetto alla preannunciata azione di responsabilità, e la stessa ricorrenza del



presupposto del *periculum in mora*, **B** ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Si è costituito anche il nominato curatore speciale della società il quale, pur esprimendo le proprie riserve circa la sussistenza della responsabilità gestoria in riferimento all'affermata assunzione fittizia della dipendente ed all'omesso versamento degli oneri previdenziali, ha invece condiviso la censura relativa all'autoliquidazione del compenso per l'amministratore convenuto, certamente arrecante danno in ragione degli esborsi sostenuti, essendo irrilevante la possibile corresponsabilità degli altri componenti del CdA. Ritenendo certamente sussistente il *periculum in mora*, il curatore ha aderito alla richiesta di revoca cautelare.

Il ricorso deve reputarsi fondato sulla scorta dell'assorbente rilievo secondo cui la responsabilità dell'amministratore per gravi irregolarità gestorie può certamente essere affermata in riferimento al fatto che lo stesso si è pacificamente riconosciuto un compenso con conseguente indebito esborso per la società amministrata.

In argomento, si debbono condividere le argomentazioni spese dalla curatela di **C S.R.L.** Infatti, al di là della allegata eccessività di detto compenso rispetto alle condizioni economiche dell'impresa e all'attività svolta dal convenuto, deve rilevarsi che del tutto indebitamente **B** ha provveduto ad assegnarsi l'emolumento in questione. Sebbene l'incarico amministrativo sia oneroso, deve notarsi che in tema di società a responsabilità limitata, non è prevista specifica regolamentazione in tema di determinazione del compenso dell'amministratore, di modo che appare convincente ritenere che, in ogni caso, detto compenso debba essere determinato in applicazione analogica dell'art. 2389 cc, in tema di società per azioni. Conseguente che l'amministratore non ha titolo per assegnarsi autonomamente detto compenso, dovendo esso essere previsto in



ambito statutario, ovvero dovendo esso essere deliberato dai soci, ovvero ancora determinato dal Giudice, ove si volesse dare applicazione alla disciplina di cui l'art. 2260 cc. Nel caso di specie, non solo il compenso di ~~B~~ Non è stato determinato previo intervento giudiziale, ma neppure lo statuto di C

srl prevede alcun compenso per gli amministratori, essendo indicato unicamente un richiamo generico alla disciplina del codice civile per quanto non normato con l'atto statutario. Peraltro, non risulta affatto che B abbia provveduto al pagamento del suo compenso a seguito di decisione dei soci: nessuna deliberazione è stata prodotta da cui risulti deciso il compenso per l'organo gestorio. Inoltre, ai fini che interessano, non rileva la circostanza che i soci abbiano approvato i bilanci di esercizio ove il compenso gestorio in discussione sarebbe stato appostato. Detta deliberazione non può in alcun modo essere succedanea rispetto alla decisione di determinare il compenso per gli amministratori, posto che diversamente sarebbe vulnerato il principio secondo cui l'approvazione del bilancio non libera l'amministratore dalla sua responsabilità gestoria, oltre che il principio secondo cui, nell'ambito delle società a responsabilità limitata non è possibile ipotizzare deliberazioni implicite o tacite, viste le regole di formazione della volontà dei soci in ambito assembleare ovvero mediante le modalità della decisione.

Peraltro, come evidenziato dal curatore speciale di

C srl, la giurisprudenza penale di legittimità ha affermato, per l'organo gestorio di società a responsabilità limitata, la ricorrenza del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione nella condotta dell'amministratore che prelevi somme dalle casse sociali, a titolo di pagamento di competenze, ancorché su delibera del consiglio di amministrazione, in quanto la previsione di cui all'art. 2389 cc, ritenuta espressione di principi generali, stabilisce che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali, qualora non sia stabilita nello statuto, sia determinata con delibera assembleare; né detta specifica delibera può considerarsi implicita in quella di approvazione dei bilanci, salvo che l'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori (Cass. Pen. n. 11405/2014). Benché detta pronuncia si riferisca a società poi dichiarata fallita, va notato come in



essa si presupponga essere distrattiva la condotta dell'amministratore che prelevi somme a titolo di compenso ove esso non sia stato deliberato dai soci, essendo solo detta decisione legittimante l'esborso per l'ente debitore.

Va chiarito che non rileva, ai fini della valutazione della sussistenza delle gravi irregolarità imputate a **B,** il fatto che egli sarebbe componente di consiglio di amministrazione avente competenze gestorie collegiali e senza previsione di deleghe. Infatti, la circostanza che possano essere corresponsabili anche gli altri consiglieri e, in particolare, anche **A** non elide la responsabilità del convenuto per la propria condotta, dovendosi osservare che l'istituto della revoca dell'amministratore, in quanto disciplinato nel contesto dell'art. 2476 cc, tutela l'interesse della società alla gestione trasparente del suo patrimonio, così essendo inconferente che dell'illecito possano rispondere anche gli altri amministratori della cui revoca non si stia trattando ovvero i soci.

Essendo la richiesta revoca prodromica all'esercizio dell'azione di responsabilità, secondo l'allegazione di cui al ricorso, va evidenziata la sua natura conservativa, non potendosi condividere l'opinione secondo cui la cautela sarebbe distonica rispetto all'azione risarcitoria. Infatti, posto che l'istituto in discussione è previsto nel contesto della disciplina della responsabilità risarcitoria degli amministratori verso la società, è opinione condivisa che la revoca cautelare possa avere, non solo natura anticipatoria rispetto al giudizio di merito rivolto ad ottenere il correlativo provvedimento definitivo, ma anche natura conservativa rispetto al giudizio risarcitorio, conservazione *sui generis* che, nel caso, non si realizzi assicurando l'indisponibilità del patrimonio del debitore, ma assicurando il patrimonio della stessa società danneggiata rispetto al verosimile aggravamento del



danno ove non si impedisse la continuazione dell'attività gestoria gravemente irregolare.

Quanto detto consente di ritenere sussistente anche il presupposto cautelare del *periculum in mora* da valutarsi, una volta appurata l'esistenza di un pregiudizio risarcibile causato dal comportamento dell'amministratore, nella possibilità che l'organo gestorio aggravati con la sua condotta il danno. Da quanto risulta affermato in atti dallo stesso B, questi avrebbe percepito un compenso lordo annuo di euro 38.000,00.= dal 2012 al 2014, essendo così evidente il verosimile grave pregiudizio patrimoniale già subito dalla società, pregiudizio destinato ad aggravarsi ove non si provvedesse in via d'urgenza.

Infine, la natura conservativa, seppure *sui generis*, della misura invocata, comporta, a differenza della cautela anticipatoria, che debba essere assegnato termine per l'introduzione del giudizio di merito nel quale saranno regolate anche le spese del presente giudizio cautelare.

P.Q.M.

revoca il convenuto C S.R.L. dalla carica di amministratore di B

assegna termine di legge per l'inizio del giudizio di responsabilità.

Spese al definitivo giudizio di merito.

Si comunichi.

Venezia, 28 gennaio 2016

Il Giudice
dott. Luca Boccuni

